

Associazioni e fondazioni - associazioni riconosciute - recesso ed esclusione degli associati – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18186 del 09/09/2004

Esclusione - Applicabilità alle associazioni non riconosciute - Indagine del giudice.

La norma dettata dall'art. 24 cod. civ. - secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18186 del 09/09/2004